



COMUNE DI BUGGIANO

(Provincia di Pistoia)

Settore Vigilanza

Ordinanza n. 36

Oggetto: ISTITUZIONE SENSO UNICO ALTERNATO PER LAVORI IN VIA GUSCI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la nota prot. 5686 del 03/05/2018, con la quale l'impresa Vescovi Renzo S.p.A. con sede in Lamporecchio chiede che venga emessa ordinanza per la regolamentazione del traffico in via Gusci in occasione dei lavori di pavimentazione stradale che inizieranno il giorno 08/05/2018

Visto il decreto del Sindaco di Buggiano n. 181 emesso in data 30/12/2016;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett. f), 7 comma 1 lett. a) del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento richiesto;

Visto l'art. 147 bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012 n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere.

Visto l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA

in via Gusci dal giorno 08/05/2018 e fino al termine dei lavori è istituito il senso unico alternato da movieri o semaforo, è istituito altresì il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati della strada stessa

La ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere alla apposizione della segnaletica a norma di legge almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto.

Copia del presente provvedimento sarà pubblicata all'Albo Pretorio nei modi e tempi di legge.

Il personale dell'Ufficio Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'attuazione del presente provvedimento.

A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della

segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. n. 495/92.

A norma dell'art. 8 della legge 241/90, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dott. Claudio Miniati, responsabile del Servizio Associato di Polizia Municipale Valdinievole Ovest.

Per le trasgressioni alle disposizioni della presente ordinanza trova applicazione il vigente Codice della Strada.

E' dato atto che la firma del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza giuridico-amministrativa del medesimo, ai sensi delle norme richiamate in narrativa.

Visto l'art. 49, primo comma, e l'articolo 147 bis primo comma del Decreto legislativo 267/2000 così come modificato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012, è dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi sul bilancio dell'Ente.

Buggiano, 05/05/2018

**Il responsabile di Settore
MINIATI CLAUDIO**